CAMERA DEI DEPUTATI N. **1061**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Riordino della docenza universitaria e delle categorie ad essa correlate

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le esigenze di una modifica del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, soprattutto su alcuni aspetti della docenza, scaturiscono da due principali osservazioni.

Il ruolo unico dei professori universitari diviso in due fasce, ordinari e associati, con identici compiti di didattica e di ricerca, ha creato e crea forti difficoltà di comprensione. Attualmente l'unica differenza fra le due figure che, a parità di funzione, percepiscono retribuzioni diverse, è l'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento: cariche, cioè, fondamentalmente di tipo amministrativo-manageriale. Anche questo è chiaramente alquanto artificioso, se si pensa che la qualifica di professore ordinario si ottiene attraverso un concorso atto a stabilire una « piena maturità scientifica » contro una « idoneità scientifica e didattica » che distingue il professore associato, qualifiche che non hanno nessuna attinenza con capacità amministrative e manageriali.

Il passaggio dalla seconda fascia (associati) alla prima (ordinari) avviene tramite concorsi a posti limitati, nei quali commissioni costituite esclusivamente da professori di prima fascia dovrebbero stabilire evidentemente non la piena maturità scientifica di un candidato, che è una qualifica del tutto estranea al fatto che ci siano o no posti disponibili, ma la « maggior piena maturità » di alcuni candidati,

tanti quanti sono i posti. In questo modo non si tiene conto di tutti coloro che sono comunque pienamente maturi dal punto di vista scientifico e per i quali non c'è il posto di prima fascia.

Ma ci sono dissonanze ancora più gravi. Infatti, sistematicamente avviene che i gruppi di ordinari più potenti non solo condizionano i pochi posti messi a concorso, ma determinano i risultati delle elezioni delle commissioni e si ripartiscono i posti destinandoli ai propri allievi, indipendentemente dalla maggiore o minore maturità scientifica raggiunta. Il concorso di prima fascia attuale penalizza i concorrenti altrettanto o più maturi scientificamente i quali, per ragioni o di carattere o di insegnamento particolare, risultano fuori dai giochi di potere.

Sull'immoralità degli attuali meccanismi concorsuali è stato scritto molto, sempre da professori ordinari. Ne riportiamo tre: Umberto Eco: « L'attuale sistema induce a delinquere »; Nicola Tranfaglia: « I concorsi di ogni livello, da ricercatore, da associato, da ordinario non servono a promuovere le persone più preparate ed originali ma quelle che hanno l'appoggio dei gruppi più potenti e dei partiti al potere. Una simile spartizione, che ormai in certe discipline segue criteri del tutto analoghi a quelli che ogni giorno l'opinione pubblica vede realizzarsi nell'attribuzione delle cariche delle banche o negli enti pubblici e che va sotto il nome, ambiguo ma generalizzato, di "lottizzazione", ha effetti devastanti per la ricerca scientifica ma anche per l'attività didattica nelle nostre Università. Non solo infatti promuove spesso personaggi che non hanno nulla da insegnare né da ricercare, ma consegue il risultato, ancor più preoccupante, di scoraggiare e di allontanare dal mondo scientifico migliaia e migliaia di giovani che, di fronte alle più grossolane ed evidenti ingiustizie che si consumano ad ogni livello, disperano di poter proseguire o intraprendere una carriera praticamente chiusa e sbarrata a chi non ha santi in paradiso. In realtà, si tratta di fare uno sforzo per comprendere che l'attuale stato di degrado e di crisi che caratterizza il reclutamento dei docenti universitari ha cause precise, in parte interne allo stesso mondo universitario, in parte legate alle caratteristiche della società italiana (e non solo italiana) dei nostri tempi »; Franco Ferrarotti: « Certo nei concorsi il giudizio finale non viene formulato in base all'eccellenza del candidato, ma in base all'obbedienza a gruppi esterni. E così si finisce per accantonare candidati bravi a favore di altri, e cresce tra i docenti la percentuale di pur ottime persone che diventano professori universitari senza avere tutti i numeri, specie per quanto riguarda la vocazione all'insegnamento ».

Si fa qui naturalmente riferimento alla normalità dei concorsi, soprassedendo ai casi anomali di veri e propri soprusi, quali, per esempio, le promozioni di familiari, di persone legate sentimentalmente, di clienti a qualsiasi effetto, casi che, comunque, si sono andati incredibilmente moltiplicando negli ultimi tempi, suscitando non solo l'attenzione della stampa nazionale, ma anche la meraviglia e lo sdegno della comunità scientifica internazionale.

Si premette che, pur ritenendo del tutto illogica, per quanto detto sopra, la suddivisione del ruolo unico dei professori universitari nelle due fasce, si può accedere all'idea, non volendo forzare minimamente la situazione, che l'aspirazione degli associati a diventare ordinari costituisca un incentivo ad intensificare l'esperienza e la produzione scientifica.

La soluzione ai problemi posti si basa sulla semplice legittima osservazione che nel ruolo unico della docenza, in cui tutti i soggetti hanno le stesse funzioni di didattica e di ricerca, le due fasce sono due momenti di una stessa carriera.

Ciò richiede che invece di due organici – illogici, d'altra parte, trattandosi di un ruolo unico – si fissi un solo organico (somma dei due attuali). Il passaggio da una fascia all'altra avviene attraverso una « verifica di piena maturità scientifica » da parte di una Commissione nazionale; verifica a domanda dell'interessato, dopo un congruo numero di anni di permanenza nella fascia degli associati (un meccanismo simile a quello vigente nella magistratura). Il soggetto pienamente maturo trasforma il

posto di seconda fascia in posto di prima fascia, senza alterare l'organico complessivo del ruolo.

È questo il solo modo per conciliare le esigenze di selezione qualitativa (l'associato non dichiarato maturo si presenterà ad una successiva verifica, colmando le lacune riscontrate) con il diritto certo dell'avanzamento di carriera in tempi ragionevoli di tutti i soggetti seriamente impegnati nell'attività scientifica e didattica, senza, oltre tutto, determinare stravolgimenti finanziari, al presente di impossibile attuazione.

Alcuni problemi conseguenti ad una simile impostazione, quali l'esigenza di concorsi liberi, di trasferimento in sedi periferiche, eccetera, possono essere di facile soluzione come suggerito, rispettivamente, ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 7 e all'articolo 8 della presente proposta di legge.

La proposta di legge prende in considerazione anche il problema dei ricercatori.

Va innanzi tutto osservato che il meccanismo anomalo della cooptazione, così diffuso nell'accademia e fonte troppo spesso di ingiustizie e di veri e propri soprusi, ha origine nel meccanismo di assunzione dei ricercatori per il reclutamento dei quali, come è noto, la legge prevede un concorso locale, con presidente di commissione, di norma, lo stesso professore di prima fascia che ha chiesto il concorso per un suo preciso cliente già, in genere, frequentante l'istituto o il dipartimento interessato. È pur vero che hanno tutti diritto a partecipare a detto concorso e che gli altri due membri della commissione, uno di prima e uno di seconda fascia, sono nominati dal Consiglio universitario nazionale; di fatto, però, il concorso, nella quasi totalità dei casi, viene manovrato dal presidente, che sceglie, tra l'altro, anche i temi d'esame.

È assolutamente necessario, quindi, che anche il reclutamento dei ricercatori avvenga attraverso concorsi nazionali regolati in modo analogo a quelli per i professori universitari (vedi articolo 11 e articolo 9).

L'altro problema che si presenta è legato alla necessità di trovare sbocchi di carriera anche ai ricercatori che abbiano una certa anzianità e che vantino una significativa produzione scientifica e attività didattica, attestate inequivocabilmente dalla facoltà di appartenenza.

Per essi viene prevista una « verifica di idoneità scientifica e didattica » nell'ambito dei concorsi per la seconda fascia (vedi articolo 6, commi 7, 8 e 9) e un opportuno inquadramento nella seconda fascia della docenza.

Permangono nel ruolo dei tecnici laureati molti soggetti che per le note vicende storiche dell'università italiana hanno svolto, al di là delle mansioni istituzionali, attività scientifica e didattica a vario titolo. Sembra giusto dare la possibilità a quelli che possono documentare inequivocabilmente, con avallo della facoltà di appartenenza, i titoli acquisiti e che abbiano maturato una certa anzianità nel ruolo, di entrare a far parte, attraverso un giudizio di idoneità riservato, del ruolo dei ricercatori per il quale hanno dimostrato attitudine.

Ciò è stato previsto all'articolo 12.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ruolo e organico dei professori universitari).

1. Il ruolo dei professori universitari è unico e strutturato in due fasce:

a) professori ordinari (prima fascia);

b) professori associati (seconda fascia).

2. Le disposizioni di cui alla presente legge assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità dei professori delle due fasce di cui al comma 1, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I professori universitari adempiono i compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma universitario, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

4. L'organico del ruolo dei professori universitari è unico e costituito dalla somma degli appartenenti alle due fasce. Il rapporto tra gli appartenenti alle due fasce non è fisso in quanto esse rappresentano due momenti di una stessa carriera.

5. Ogni anno, sulla base dei carichi didattici e del piano triennale di programmazione è stabilito l'organico dei professori universitari al fine di sopperire alle esigenze di nuovi posti.

ART. 2.

(Funzioni direttive).

1. Le funzioni direttive, ad esclusione di quella di rettore, sono riservate ai professori di ruolo.

2. L'elettorato passivo per l'elezione a rettore spetta ai professori di prima fascia.

ART. 3.

(Collocamento a riposo).

1. I professori universitari, di norma, permangono in ruolo fino al settantesimo anno di età e vengono successivamente collocati fuori ruolo fino al settantacinquesimo anno di età.

2. Essi possono, a domanda, optare per il collocamento fuori ruolo a decorrere da uno degli anni compreso fra il sessantaseiesimo e il sessantanovesimo di età. In tale caso il collocamento a riposo avviene cinque anni dopo l'anno di collocamento fuori ruolo.

ART. 4.

(Progressione economica del ruolo dei professori universitari).

1. Ai professori universitari appartenenti alla seconda fascia, all'atto della conferma del ruolo, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 43,8 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato.

2. Lo stipendio spettante ai professori della prima fascia è superiore del 17 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della seconda fascia. I professori universitari hanno diritto, ai fini della carriera, al riconoscimento dell'intero servizio prestato sia come professori a qualsiasi titolo sia come assistenti universitari, ferme restando le norme per il riconoscimento di altri servizi prestati nello Stato.

ART. 5.

(Accesso al ruolo della docenza universitaria).

1. L'accesso al ruolo dei professori universitari avviene, di norma, a livello della seconda fascia.

ART. 6.

(Procedure di reclutamento dei professori di seconda fascia).

1. Il reclutamento dei professori universitari di ruolo di seconda fascia avviene esclusivamente per concorso nazionale e chiamata delle singole università, secondo le disposizioni della presente legge.

2. A tale fine ogni anno sono costituite, per ciascun raggruppamento disciplinare, commissioni nazionali di concorso, composte ai sensi dell'articolo 9.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno antecedente quello nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, le università comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i posti in organico, distinti per raggruppamento disciplinare, che intendono coprire nel corso del successivo biennio.

4. Entro il 31 marzo dell'anno antecedente quello in cui ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, bandisce il concorso di reclutamento.

5. Entro il 31 ottobre dell'anno antecedente quello in cui ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, sono costituite le commissioni di cui all'articolo 9, con procedura elettiva preceduta da sorteggio: le preferenze esprimibili per l'elezione dei commissari sono ridotte a una.

6. Entro il 31 marzo dell'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, le commissioni prendono in esame i titoli scientifici, i titoli didattici e lo stato di servizio nonché l'esito delle prove di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le commissioni formulano una lista di vincitori in numero non superiore ai posti disponibili, dopo una valutazione comparativa dell'attività didattica, dello stato di servizio e dei titoli scientifici.

7. Le commissioni procedono, altresì, ad una verifica di idoneità scientifica e didattica per i candidati appartenenti al ruolo di ricercatori, con almeno sei anni di anzianità dalla conferma in ruolo, che abbiano espressamente menzionato tale condizione nella domanda di partecipazione al concorso e che non siano risultati inclusi nella lista dei vincitori di cui al comma 6. I criteri di valutazione devono tener conto di una significativa produzione scientifica e dell'attività didattica, attestate con atto motivato dalla facoltà di appartenenza. Le commissioni formulano corrispondentemente una lista di idonei, che sono inquadrati nel ruolo dei professori universitari, seconda fascia, anche in soprannumero, nella facoltà nella quale sono titolari. I candidati idonei possono anche richiedere di essere inquadrati nello stesso ruolo, anche in soprannumero, in facoltà diverse da quella di appartenenza, con il consenso delle facoltà stesse.

8. Le università, con decreto del rettore, provvedono alla nomina dei professori inquadrati come idonei secondo le disposizioni del presente articolo. Essi sono comunque iscritti, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'apposito ruolo nazionale.

9. Non sono soggetti a conferma i professori che, a seguito della verifica di idoneità scientifica e didattica di cui al comma 7, passano dal ruolo dei ricercatori alla seconda fascia del ruolo docente.

ART. 7.

(Procedure di accesso alla prima fascia della docenza).

1. L'accesso alla prima fascia della docenza avviene, di norma, mediante una verifica di piena maturità scientifica dei professori provenienti dalla seconda fascia, secondo le disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto a sottoporsi, a domanda, alla verifica di piena maturità scientifica i professori associati che abbiano maturato sei anni di anzianità nel ruolo, dopo il giudizio di conferma.

3. I tempi organizzativi della verifica di piena maturità scientifica e i modi di costituzione delle commissioni giudicatrici sono gli stessi, in quanto compatibili, previsti agli articoli 6 e 9 per i concorsi di accesso alla seconda fascia.

4. Le commissioni per la verifica della piena maturità scientifica prendono in esame i titoli scientifici, i titoli didattici e lo stato di servizio dei candidati.

5. I candidati giudicati scientificamente maturi vanno a ricoprire, a partire dall'anno accademico immediatamente successivo, un posto di professore ordinario nella sede di appartenenza, mantenendo la stessa materia di insegnamento senza alterare l'organico unico. I posti di prima e seconda fascia che si liberano per il collocamento a riposo o fuori ruolo, o per trasferimento o dimissioni dei professori di ruolo, nonché quelli previsti al comma 5 dell'articolo 1, sono assegnati, tenuto conto del disposto di cui al comma 7 del presente articolo e di una quota non superiore al 10 per cento da riservare eventualmente ai trasferimenti, al concorso per l'accesso alla seconda fascia.

6. Il professore associato che non sia dichiarato scientificamente maturo dalla commissione, può presentarsi alle sessioni successive della verifica di piena maturità scientifica, che hanno cadenza biennale.

7. Per ogni sessione delle verifiche di piena maturità scientifica il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica mette a concorso libero il 10 per cento dei posti di prima fascia, lasciati liberi per normale ricambio.

8. Il concorso di cui al comma 7 è per soli titoli scientifici per i candidati provenienti dalla seconda fascia dei professori universitari, e per titoli scientifici e prova didattica per gli altri candidati.

9. I candidati che presentano domanda per i posti del concorso libero di cui ai commi 7 e 8, sono esaminati dalla medesima commissione costituita negli stessi tempi per la verifica di piena maturità scientifica, la quale, dopo valutazione comparativa dei titoli scientifici, dei titoli didattici o della prova didattica, formula una

graduatoria dei vincitori in numero pari a quello dei posti messi a concorso.

10. Le modalità di chiamata sono le stesse previste nell'articolo 6 per i concorsi di seconda fascia.

ART. 8.

(Trasferimenti dei professori universitari).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è autorizzato a stabilire particolari incentivi economici e di carriera nonché particolari dotazioni per laboratori di ricerca e didattici, al fine di favorire i trasferimenti dei professori universitari nelle sedi periferiche di università o in quelle di recente costituzione che abbiano bisogno di docenza stabile.

2. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trasferimento dei professori universitari di ruolo, i professori trasferitisi in seguito agli incentivi di cui al comma 1, devono rimanere in sede per un periodo di almeno nove anni.

ART. 9.

(Criteri per la formazione delle commissioni di concorso).

1. La composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

2. Il numero dei membri da eleggere per ciascuna commissione non può essere inferiore a cinque e superiore a nove. Per ciascuna commissione sono eletti da tre a cinque membri supplenti.

3. Per le verifiche di piena maturità scientifica e i concorsi liberi di cui all'articolo 7, possono fare parte delle commissioni esclusivamente professori ordinari.

4. Per i concorsi per professore di seconda fascia fanno parte delle commissioni professori di seconda fascia e professori di prima fascia. Questi ultimi sono presenti nei rapporti di tre quinti, quattro settimi e cinque noni sul totale dei membri delle commissioni rispettivamente composte da cinque, sette e nove membri.

5. Per i concorsi per ricercatore universitario di cui all'articolo 11, fanno parte delle commissioni ricercatori confermati, professori di seconda e professori di prima fascia nei rapporti, rispettivamente, di un quinto, due quinti e due quinti per le commissioni di cinque membri, di un settimo, tre settimi e tre settimi per le commissioni di sette membri e di due noni, tre noni e quattro noni per le commissioni di nove membri.

6. I raggruppamenti disciplinari non possono essere modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della definizione di nuovi raggruppamenti, anche mediante la sottrazione di materie da quelli esistenti. Tali raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione generale.

7. Coloro che sono stati membri di commissioni non possono far parte delle commissioni per la tornata successiva. Tale criterio si applica anche nel caso della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

ART. 10.

(Esclusione della conferma in ruolo per i professori di prima fascia).

1. I professori che, a seguito della verifica di maturità scientifica prevista nei commi da 1 a 6 dell'articolo 7, passano dalla seconda alla prima fascia della docenza non sono soggetti alla conferma del ruolo.

ART. 11.

(Nuova disciplina dei concorsi a ricercatore).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ingresso in

ruolo dei ricercatori ha luogo mediante concorsi pubblici su base nazionale. Le relative commissioni sono formate in base ai criteri di cui all'articolo 9.

ART. 12.

(Giudizi di idoneità per i tecnici laureati).

1. I giudizi di idoneità a ricercatore universitario per i tecnici laureati sono espressi dalle commissioni nazionali di cui all'articolo 9.

2. I candidati ai giudizi di idoneità di cui al comma 1 devono essere tecnici laureati, in ruolo da almeno cinque anni, che abbiano effettivamente svolto attività scientifica e didattica, documentata attraverso la presentazione di titoli scientifici.

3. I titoli di cui al comma 2 sono preventivamente esaminati e avallati, con apposita dichiarazione, dal consiglio della facoltà presso la quale il candidato svolge la propria attività.

4. I vincitori sono inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo dei ricercatori universitari nella facoltà in cui prestano servizio come tecnici laureati.

ART. 13.

(Pensionabilità dell'indennità di funzione, dell'indennità aggiuntiva e dell'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

1. Le indennità di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come sostituito dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono pensionabili e sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio.

2. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come sostituito dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

DDL13-1061
Lire 500